

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 in data 19 maggio 2014

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO, LA GESTIONE E IL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE (SUS SCROPHA L. 1758)

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione, il controllo e il prelievo del cinghiale in territorio provinciale, in conformità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 2

Comitato tecnico consultivo

Per conseguire un'efficace gestione faunistico-venatoria del cinghiale, il Direttore del settore caccia e pesca nomina un Comitato tecnico consultivo formato da:

- un rappresentante per ogni ambito di pianura e comprensorio alpino in provincia di Brescia, interessato dalla presenza del cinghiale;
- un rappresentante nominato dalle associazioni agricole;
- un rappresentante nominato dalle squadre di caccia al cinghiale operanti in pianura;
- un rappresentante nominato dalle squadre di caccia al cinghiale operanti in zona alpi;

Il Presidente e il Segretario del Comitato sono individuati tra il personale dell'Ufficio competente del settore Caccia e Pesca.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Presidente del Comitato può invitare degli uditori.

Articolo 3

Zone di caccia

1. Il prelievo venatorio del cinghiale è ammesso unicamente nelle zone autorizzate dalla Provincia, sentite le proposte dei Comitati di gestione dell'Ambito e dei Comprensori alpini territorialmente interessati.
2. L'istituzione di nuove zone e/o la variazione dei confini delle zone già istituite sono disposte dalla Provincia su richiesta motivata dei Comitati di gestione medesimi, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2.

Articolo 4

Censimenti e piani annuali di prelievo

1. E' compito dei Comitati di gestione far pervenire alla Provincia, entro il 30 giugno, la relazione tecnica relativa ai censimenti della specie effettuati, secondo metodi standardizzati, dalla Polizia provinciale con la collaborazione delle squadre.
2. La Provincia autorizza il piano di prelievo dei capi ritenuto congruo rispetto alla consistenza stimata in ogni singola zona.

Articolo 5

Periodi di caccia

1. Il prelievo del cinghiale è consentito nei periodi previsti dalla vigente normativa. In sede di approvazione del calendario venatorio annuale, la Provincia può tuttavia stabilire, in particolare nelle zone interessate da notevole presenza turistica, di posticipare l'apertura fino al 1° novembre e

la chiusura fino al 31 gennaio e può, all'interno del periodo preindicato, stabilire date di apertura e di chiusura differenziate tra l'Ambito territoriale e i Comprensori alpini di caccia.

2. Il prelievo è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole sino al tramonto:
 - nelle giornate di sabato e domenica nelle zone ricadenti nell'Ambito territoriale di caccia, nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve si applicano le disposizioni di cui alla lettera m), 1° comma art. 43 della l.r. 26/93;
 - nella giornata di sabato nei Comprensori alpini, anche su terreno coperto di neve, fermo restando che su motivata richiesta del Comitato di gestione interessato, la Provincia può autorizzare anche due battute settimanali, stabilendone le giornate.
3. La caccia alla specie termina comunque, anche prima della scadenza dei termini, una volta esaurito il piano di prelievo per singole zone. In tal caso, il responsabile di squadra dà tempestiva comunicazione alla Provincia e al Comitato di gestione territorialmente interessato.

Articolo 6

Mezzi ed ausili di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita di norma con l'uso del fucile a canna liscia, munizioni a palla unica e con l'ausilio di cani da seguita.
2. L'uso del fucile ad anima rigata, ivi compreso il fucile semiautomatico, è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal caposquadra di sostare in postazioni fisse.
3. Ogni squadra, anche se unita ad un'altra, non può utilizzare durante le battute un numero complessivo di cani superiore a 18.
4. La Provincia, sentito il Comitato di gestione competente per territorio, può consentire la caccia al cinghiale con l'esclusivo uso dell'arco, di potenza non inferiore a 50 libbre e freccia con punta da caccia, in forma singola o in squadra.
5. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare la zona, i giorni e le modalità del prelievo.
6. Durante le battute è vietato detenere o utilizzare armi, munizioni e mezzi diversi da quelli previsti.

Articolo 7

Modalità

1. La caccia al cinghiale è consentita in squadra con le modalità classiche della "braccata". La squadra, previa comunicazione alla Provincia, potrà effettuare uscite anche con la tecnica della "girata" potendosi avvalere dell'ausilio di cani limiere
2. La squadra è composta da:
 - a. i conduttori dei cani (cacciatori mobili) assieme al capocaccia incaricato
 - b. le poste (cacciatori sul luogo d'attesa del passaggio)
3. Sono ammessi alle battute, previa autorizzazione da parte della Provincia, conduttori di cani anche non soci dell'ATC o CA dove si effettua la battuta stessa, purché senza fucile o altro mezzo di caccia. L'attività di detti soggetti non è da considerarsi né esercizio venatorio né addestramento o allenamento cani; gli stessi dovranno essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi discendenti dall'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi anche per l'uso dei cani.
4. I cacciatori autorizzati hanno l'obbligo di indossare, durante le battute, un corpetto di colore brillante, ben visibile sul lato dorsale e ventrale, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore in attesa nella propria postazione di caccia.
5. Le zone di caccia autorizzate sono ripartite in settori territoriali assegnati ad ogni singola squadra. I Comitati di gestione interessati suddividono le zone autorizzate in uno o più settori omogenei, ognuno dei quali viene assegnato ad una squadra. La delimitazione dei settori è stabilita dai

- Comitati di gestione interessati d'intesa con i responsabili di squadra. In caso di controversie decide la Provincia, sentito il Comitato di cui all'art. 2.
6. I cacciatori organizzati in squadre iscritte in una delle zone autorizzate devono delimitare il territorio di battuta con tabelle ben visibili di avvertimento, recanti la dicitura: *"Provincia di Brescia - Attenzione! Battuta al cinghiale in corso"* collocate almeno un'ora prima dell'inizio della battuta.
- Le tabelle devono essere collocate in modo che risultino visibili a tutti i frequentatori del posto e, in modo particolare, presso tutte le vie principali e secondarie, possibili punti d'accesso e di transito.
- I cacciatori autorizzati provvedono al recupero delle tabelle alla fine della battuta.
- La linea dei conduttori dei cani deve sempre fermarsi ad una distanza di sicurezza dalle poste e può raggiungere le poste solo dopo segnale di sospensione della battuta.
- Le poste devono essere individuate dai cacciatori esperti appositamente incaricati dal caposquadra prima dell'inizio della battuta ed identificate con evidente segnatura di colore rosso, collocate in linea e non sovrapposte.
7. Lo sparo deve avvenire sempre in senso perpendicolare all'allineamento delle poste ed è di conseguenza vietato sparare in senso longitudinale rispetto a questo.

Articolo 8

Composizione della squadra

1. Ogni squadra è composta, di norma, da un minimo di 25 cacciatori, sino ad un massimo di 100. Non è possibile istituire nuove squadre fino al raggiungimento del numero massimo previsto dei componenti.
2. Quando una squadra, già costituita, non sia occasionalmente in grado di operare per non avere raggiunto il numero minimo, può effettuare la battuta unendosi ad un'altra squadra, previ i necessari accordi tra i rispettivi responsabili.
Su proposta dei Comitati di gestione di ATC e CA competenti per territorio, la Provincia può autorizzare la squadra ad effettuare battute con un numero di partecipanti inferiore rispetto a quanto disposto dal precedente comma 1.
3. La Provincia può autorizzare la costituzione di nuove squadre, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, sentiti i Comitati di gestione competenti per territorio e il Comitato tecnico di cui all'art. 2

Articolo 9

Ospitalità venatoria

1. Le squadre autorizzate possono essere integrate, nei limiti previsti dalle presenti disposizioni, da cacciatori-ospiti. Le ammissioni dei cacciatori-ospiti possono essere disposte nel rispetto dei vincoli della vigente normativa; gli scambi devono perciò rispettare l'esclusività della forma di caccia (vagante) e del territorio prescelto - pianura o zona faunistica delle Alpi - (ambito o comprensorio), sempre che il cacciatore dimostri di aver versato la quota dovuta per la caccia vagante alla selvaggina stanziale a favore dell'ambito o del comprensorio di provenienza.
2. I responsabili di squadra possono ospitare cacciatori soci dell'Ambito o del Comprensorio alpino in cui si effettua la battuta, consentendo fino ad un massimo di sei uscite annuali
3. I responsabili di squadra sono tenuti a comunicare al Comitato di gestione i nominativi degli ospiti, la scelta della forma esclusiva di caccia da ciascuno effettuata e le giornate di uscita con la squadra ospitante.
4. I medesimi responsabili possono ammettere alla battuta e per non più di sei giornate anche cacciatori non soci dell'Ambito o del Comprensorio in cui si esercita il prelievo, fermo il

dispositivo di cui all'art. 33 - 13° comma, della L.R. 26/93 e successive integrazioni e modifiche.

5. La partecipazione alla battuta deve essere annotata sull'apposito registro rilasciato dalla Provincia e sullo specifico modulo predisposto dall'Ambito territoriale e dai Comprensori alpini.
6. Entro il 28 febbraio il registro degli ospiti e il modulo vanno restituiti, rispettivamente, alla provincia e ai Comitati di gestione interessati.

Articolo 10

Modalità di iscrizione

1. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale fa parte di una sola squadra.
2. Entro il 30 giugno i capocaccia trasmettono alla Provincia ed al Comitato di gestione interessato la lista dei cacciatori esperti organizzati in squadra, riportando, per ciascuno, i dati anagrafici, nonché la data di rilascio ed il numero della licenza di caccia.

Articolo 11

Cacciatori esperti

1. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata unicamente a cacciatori che, avendo optato per la forma di caccia in forma vagante, abbiano acquisito la qualifica di esperti a seguito della partecipazione ad un apposito corso in gestione e tecnica venatoria della specie, organizzato dalla Provincia, dai Comitati di gestione e/o dalle Associazioni venatorie sulla base di un programma di lezioni definito dalla Provincia. La prova finale, valida ai sensi dell'art. 41, comma 3 della legge regionale 26/93, è sostenuta davanti ad una apposita Commissione provinciale, nominata e presieduta dal dirigente del Settore caccia e pesca o da un suo delegato.
2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per la commissione di esame per l'abilitazione venatoria.
3. Coloro che intendono iscriversi al corso di preparazione sono tenuti a versare a favore della Provincia una somma pari a quella dovuta dagli aspiranti cacciatori.
4. Le somme introitate sono vincolate a scopi faunistico - venatori.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a cacciatori che abbiano partecipato a corsi organizzati da altre province e siano risultati idonei in sede d'esame.

Articolo 12

Unione di squadre

1. Le squadre autorizzate, previe le necessarie intese, possono unirsi e operare insieme e possono anche programmare uscite alternate nei rispettivi settori, a rotazione.
2. La rotazione programmata comporta che una squadra eserciti il prelievo nel settore di pertinenza di un'altra squadra e che questa, a sua volta, possa accedere nel settore della prima, secondo un calendario approvato dal Comitato di gestione.
3. In caso di controversie, decide il Comitato di gestione competente per territorio.

Articolo 13

Denuncia di uscita

I capocaccia provvedono, prima di ogni battuta, a compilare in triplice copia il modulo di uscita della squadra (scheda di battuta), riportandovi il numero complessivo dei partecipanti, i comuni e le località interessate. Una copia va imbucata nella cassetta a disposizione degli agenti della vigilanza venatoria, che la trattengono per i necessari controlli, la seconda resta al capocaccia per gli eventuali riscontri e la terza va trasmessa al Comitato di gestione competente il giorno successivo alla battuta.

Articolo 14 Abbattimenti

1. La squadra deve provvedere al recupero del capo abbattuto nel più breve tempo possibile, previa sospensione della battuta.
2. Ogni abbattimento deve essere annotato, a fine battuta, sull'apposita scheda da consegnare al responsabile di zona, che provvede ad aggiornare il relativo piano di prelievo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 – 3° comma - il responsabile di squadra, trasmette al termine di ogni battuta l'elenco dei prelievi effettuati al Comitato di gestione interessato, specificando il sesso e la classe di età dei capi abbattuti, il Comune e la località ove è stato effettuato l'abbattimento, nonché le generalità del cacciatore, unitamente alle eventuali considerazioni e note relative a particolari situazioni e/o problematiche emerse; il Comitato di gestione provvede settimanalmente a comunicare l'aggiornamento dei piani alla Provincia.
4. Fermo, altresì, quanto disposto dall'art. 15, l'abbattimento dei cinghiali o loro ibridi (porcastri) è sempre disposto dalla Provincia:
 - nelle zone autorizzate quando arrechino danni alle culture agricole o creino comunque pregiudizi a beni ambientali e patrimoniali o grave allarme sociale;
 - al di fuori delle zone autorizzate in ogni caso.
5. Gli abbattimenti a scopo di contenimento sono effettuati dagli agenti della Polizia provinciale anche con l'ausilio di cacciatori esperti nella caccia al cinghiale di cui all'art. 11 del presente regolamento, indipendentemente dalla forma di caccia esclusiva prescelta da ciascuno di essi, dando priorità ai residenti nel Comune ove è previsto il prelievo. I capi abbattuti nei modi pre indicati sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o del Comprensorio competente per territorio e di norma posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.
6. L'attività di controllo, è regolata e limitata da specifici ordini di servizio rilasciati dal Corpo di Polizia Provinciale.
7. L'abbattimento del cinghiale non costituisce punteggio venatorio.

Articolo 15 Norma speciale

1. Durante l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati poligastrici, il cacciatore che abbia conseguito la qualifica di esperto anche per il prelievo del cinghiale, può abbattere capi del suide al di fuori delle aree di caccia al cinghiale secondo le seguenti modalità:
 - a. caccia singola durante il periodo di prelievo ordinario del cinghiale e in seguito ad autorizzazione provinciale;
 - b. caccia singola in selezione durante il periodo previsto dalla normativa vigente ed in seguito ad apposita autorizzazione provinciale (previo parere ISPRA)
 - c. abbattimento in regime di controllo secondo piano disposto dalla provincia e ordini di servizio del corpo di polizia provinciale
2. In caso di abbattimento il cacciatore deve informare il comitato di gestione e il servizio di vigilanza.
3. I capi abbattuti secondo il comma 1 lettera c del presente articolo sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o Comprensorio competente per territorio e di norma posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.

Articolo 16
Recupero degli animali feriti

1. Il recupero del capo ferito, al di fuori dei confini di battuta, obbliga il responsabile della squadra ad avvisare gli agenti della Polizia provinciale per le azioni conseguenti.
2. Il recupero deve essere effettuato mediante l'ausilio dei conduttori e dei cani da traccia abilitati nei termini di cui alle norme regolamentari specifiche.

Articolo 17
Divieto d'immissione

1. E' vietato immettere cinghiali o ibridi di qualunque provenienza nel territorio provinciale.
2. L'immissione abusiva di cinghiali comporta il pagamento a favore della Provincia di Euro 3.000,00 per ogni capo liberato, oltre alle sanzioni di legge.

Articolo 18
Trofeistica

I responsabili di squadra provvedono, tramite le mandibole dei capi abbattuti, alla valutazione dell'età ed alla eventuale conservazione ai fini dell'allestimento di mostre

Articolo 19
Interventi di miglioramento ambientale

1. Ogni squadra cura la gestione faunistico - venatoria del cinghiale nella zona o nel settore di competenza e propone al rispettivo Comitato di gestione ogni utile intervento migliorativo.
2. Ogni squadra deve attivarsi, secondo le direttive impartite dalla Provincia, per prevenire i danni e per il ripristino ambientale ove questi si siano già verificati in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 - 5° comma.

Articolo 20
Divieti e sanzioni

1. Fermi restando i divieti di carattere generale previsti dalla vigente normativa e dal calendario venatorio, al cacciatore autorizzato al prelievo è fatto divieto di:
 - usare fucili a canna rigata con più di cinque colpi compreso quello in canna;
 - abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;
 - iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle "poste" assegnate;
 - ai conduttori dei cani di sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
 - procedere al recupero del cinghiale abbattuto con il fucile carico, sempre che non risulti necessario finire l'animale ferito mortalmente;
 - lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazioni di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;
 - avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere il preciso riferimento degli stessi;
 - abbattere selvaggina diversa da quella autorizzata, ad eccezione della volpe;

- detenere sul luogo di caccia ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.
- 2. La Provincia potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti posti in essere, in contrasto o in difformità con il corretto svolgersi delle battute e con la vigente normativa generale che disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio.

Articolo 21
Controllo sanitario

Al fine di ottenere un costante monitoraggio della situazione sanitaria della popolazione dei cinghiali presente sul territorio provinciale, è fatto obbligo al capo squadra di consegnare all'Istituto Zooprofilattico, secondo le indicazioni da questo impartite, campioni biologici necessari per le analisi parassitologiche ed epidemiologiche

Art. 22
Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della fauna selvatica, per il prelievo venatorio e le pertinenti norme sanitarie vigenti.